



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

D.P.C.M. 20 febbraio 2014 – Legge n. 141 del 12/12/2019

DECRETO N. 136

IL CAPO DELL'UNITÀ TECNICA-AMMINISTRATIVA

Oggetto:

Perfezionamento del Deposito Definitivo presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli

n. Nazionale 1359985

nr. Provinciale 334980

a garanzia delle indennità di occupazione legittima dei fondi siti nei comuni di Giugliano in Campania (NA) - Foglio 26 Particelle n.120 – n.122 – n.124; Foglio 27 Particelle n.10- n.18 – n.19- n.21 – n.50 – n.51 – n.56 – n.96 – n.99 – n.122 – n.135 – n.171.

Sentenza TAR Campania n.6359/20

Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3135/2014

Importo: €.262.670,00

+€.10.562,00 (interessi legali dal 17.07.2006 al 31.03.2021)

Proprietà/Ditta catastale
COMO Bianca

Beneficiario:

Ministero dell'Economia e delle Finanze –Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli.

C.S. 5148

Il Coordinatore del Settore Tecnico

Ing. G. B. Pasquariello

Sostituto addetto al riscontro contabile

Dott.ssa

Filomena Schiavone

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giuseppe Fusco

Il Funzionario

D. Migliaccio

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. e i.;

VISTO l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che ha previsto l'istituzione con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un'apposita Unità Tecnica-Amministrativa;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012 e del 28 giugno 2013, con i quali è stata disposta la proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa, rispettivamente, fino al 30.06.2013 e fino al 31.12.2013 e l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10.12.2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6.2.2014, n. 6, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 30.12.2015, n. 210 e l'art. 14, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 e l'art. 1, comma 1120, della legge 27 dicembre 2017, n.205, l'art. 32, comma 7-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.130, che hanno disposto la proroga – senza soluzione di continuità - dell'Unità Tecnica-Amministrativa, rispettivamente, fino al 31.12.2015, fino al 31.12.2016, fino al 31.12.2017, fino al 31.12.2018 e fino al 31.12.2019, incardinando altresì la medesima Unità in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il comma 267 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art.5-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111 come convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, pubblicata sulla G.U. n.292 del 13.12.2019, che ha ulteriormente disposto la proroga dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa fino al 31.12.2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2014, afferente alla disciplina funzionale ed operativa dell'Unità Tecnica-Amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2017, concernente la disciplina dell'organizzazione dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA);

VISTO l'art. 4 del citato D.P.C.M. del 1° dicembre 2017, afferente all'utilizzo delle risorse presenti sulla Contabilità Speciale n. 5148;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020 afferente alla nomina del dott. Pasquale Loria quale Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) fino al 31.12.2022;

VISTO il Decreto n. 186 del 8.8.2018 e l'ivi accluso nuovo organigramma, con il quale è stata disposta la riorganizzazione strutturale dell'Unità Tecnica Amministrativa a decorrere dal 1° settembre 2018, articolandone la struttura in due aree dirigenziali "Area Legale" e "Area di Coordinamento" a loro volta internamente articolate – rispettivamente - in due settori, "Settore Lavori Pubblici e P.A." e "Settore Contenzioso Generale", e tre settori, "Settore Amministrativo", "Settore Finanziario" e "Settore Tecnico", oltre ad un "Ufficio di Staff" alle dirette dipendenze del Capo dell'UTA;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

D.P.C.M. 20 febbraio 2014 – Legge n.141 del 12/12/2019

136

VISTA la Disposizione di servizio prot. n. 197/int del 8.8.2018, recante “*Assegnazione delle risorse umane dell’UTA secondo l’organigramma strutturale di cui al Decreto n. 186 del 8.8.2018*”, con la quale sono state assegnate le risorse umane disponibili alle varie citate nuove articolazioni funzionali della struttura, ridefinendo anche la titolarità delle posizioni di coordinamento dei vari Settori;

VISTA la Disposizione di servizio prot. 198/int del 8.8.2018, recante “*Ripartizione delle competenze e delle attribuzioni tra le articolazioni organizzative e funzionali dell’UTA di cui al Decreto n. 186 del 8.8.2018*”, con la quale sono state individuate le competenze, le attribuzioni e le attività facenti capo all’Area Legale, all’Area di Coordinamento e all’Ufficio di Staff;

VISTO l’art.2 del D.L. n.195/2009, che ha disposto l’istituzione, presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sotto il coordinamento del Comandante del Comando Logistico Sud, delle Unità Stralcio ed Operativa per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania di cui al decreto legge 23 maggio 2008, n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008, n. 123;

VISTO altresì l’art.4, comma 1, lettera b) del D.L. n.195/2009, che disponeva che l’Unità Operativa attendesse alla “eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unità operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie”, affidati, anche per le competenze relative al completamento delle procedure espropriative ancora in corso, ad apposita Area Tecnica;

VISTO l’art. 15, comma 2, della suddetta O.P.C.M. n.3920/2011 che disponeva “*L’Unità Tecnica - Amministrativa di cui al comma 1 è preposta, altresì, alla gestione delle attività concernenti:*

a) *i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa di cui all’art.2 del sopra richiamato decreto legge 30 dicembre 2009, n.195, assicurando, ove necessario, l’eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali;*

c) *le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori;(. . .)”;*

VISTO, altresì, l’art.18 del D.L. n.90/2008 che, per le finalità emergenziali ha autorizzato sia il Sottosegretario di Stato che i Capi Missione a derogare, ove necessario, al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302” nonché alle “*normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi*” ed alle “*leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire*”;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”, pubblicato sulla G.U. n.189 del 16 agosto 2001, S.O. n. 211, ripubblicato sulla G.U. n. 214 del 14 settembre 2001, S.O. n. 231, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 302 del 27 dicembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003, S.G. n. 17, entrato in vigore il 30 giugno 2003;

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza n. 276 del 20/07/2005 del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania Delegato ex OO.P.C.M. n. 3341 del 27/02/2004, si disponeva “*di approvare ai sensi della Legge 109/94 e s.m.i. e del DPR 554/99, il Progetto Esecutivo per la realizzazione degli “Interventi di integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento con l’impianto CDR di Giugliano (NA)” e si dava atto che l’ approvazione del progetto esecutivo equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;*

- con “*Decreti di occupazione d’urgenza e avviso d’accesso ai beni immobili da occupare*” prot. n. 14467 e n. 14468 del 16.06.2006, notificati rispettivamente alle Sig.re Bianca Como e Clelia Como, il Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania al fine di realizzare l’opera di cui all’oggetto, decretava l’occupazione temporanea in via d’urgenza degli immobili così identificati al catasto terreni del Comune di Giugliano: foglio 27 p.lle 18, 56, 171, 135, 122, 99, 96, 51, 50, 94, 10, 21, 19; foglio 26 p.lle 124, 122, 120 oggetto di esproprio per la realizzazione dell’intervento in parola, individuando delle ditte proprietarie (come evincibili all’epoca dalle visure catastali) e indicando, tra le varie informazioni e per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

D.P.C.M. 20 febbraio 2014 – Legge n.141 del 12/12/2019

136

ognuna delle particelle occupate, la quantità di terreno oggetto di occupazione rispetto all'intera consistenza catastale, individuata come "superficie di esproprio";

- in data 17/07/2006 i tecnici del Commissario di Governo procedevano all'immissione in possesso ed alla redazione dello stato di consistenza di porzione delle particelle identificate al catasto terreni del Comune di Giugliano: foglio 27 p.lle 18, 56, 171, 135, 122, 99, 96, 51, 50, 94, 10, 21, 19; foglio 26 p.lle 124, 122, 120 nn. 4, 15, 17 e 62, in assenza delle sig.re Bianca Como e Clelia Como e alla presenza di due testimoni, rilevandone l'occupazione per una superficie di 15.720 mq;

- l'opera in parola, per la quale erano stati occupati i suoli alle sig.re Como, non è mai stata realizzata e pertanto l'UTA, al fine di concludere le procedure avviate dal Commissario di Governo nel 2005 ha notificato alle stesse il Decreto di restituzione delle aree n.140 del 02.04.2014;

- in data 15 dicembre 2014 si è provveduto alla restituzione delle aree in argomento, sebbene con l'assenza delle parti, pur se regolarmente convocate e sollecitate;

CONSIDERATO che:

- all'esito del contenzioso promosso con atto di citazione per vedersi riconosciuta l'indennità virtuale di esproprio/indennità di occupazione legittima delle particelle in parola, la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n.3135/2014 ha condannato l'UTA al pagamento in favore delle Sig.re Como Clelia e Como Bianca dell'indennità di occupazione legittima, per il periodo dal 17.7.2006 (data di immissione in possesso) al 17.7.2011 (termine dell'occupazione legittima), pari a complessivi € 262.670,00 (€ 71.150,00 + 191.520,00) oltre interessi legali sulle rispettive frazioni annuali (dal 17.7.2006 al soddisfo);

- il TAR Campania con sentenza n. 6359 del 22/12/2020, ha accolto il ricorso n. 2330 del 2019, proposto dalla sig.ra Bianca Como e Paolo Di Martino, nella qualità di esecutore testamentario della sig.ra Clelia Como, per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3135/2014 resa dalla Corte di Appello di Napoli;

- la superficie occupata con decreti prot. n. 14467 e n. 14468 del 16.06.2006, pari a 15.720 mq, risulta in parte in zona industriale ed in parte in zona agricola, ed in particolare:

- 7.182 mq – zona D industriale, avente natura edificabile;
- 8.538 mq – zona E agricola;

- che a seguito delle diverse destinazioni urbanistiche dei fondi in argomento il valore venale complessivo di € 262.670,00 (€ 71.150,00 + 191.520,00) oltre interessi legali sulle rispettive frazioni annuali (dal 17.7.2006 al soddisfo), riconosciuti in sentenza n.3135/2014, sono stati così ripartiti.

Superficie avente natura edificabile (D).

Sup. di natura edificabile	Valore venale €/mq	Valore venale	Annualità occupazione legittima 1/12	Indennità di occupazione legittima	Interessi legali dal 17/07/2006 al 31/03/2021
7.182 mq	€ 64,00	€ 459.648,00	€ 38.304,00	€ 191.520,00	€ 7.701,05
Totale					€ 199.220,43

Superficie a vocazione agricola (E).

Sup. agricola	Valore venale €/mq	Valore venale	Annualità occupazione legittima 1/12	Indennità di occupazione legittima	Interessi legali dal 17/07/2006 al 31/03/2021
8.538 mq	€ 20,00	€ 170.760,00	€ 14.230,00	€ 71.150,00	€ 2.860,95
Totale					€ 74.010,72

Totale generale **€ 273.232,00**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

D.P.C.M. 20 febbraio 2014 – Legge n.141 del 12/12/2019

136

- con nota prot. UTA/U0000879 del 10/03/2021 è stata richiesta la costituzione del deposito definitivo, presso il M.E.F. – R.T.S. di Napoli – servizio depositi, a garanzia delle indennità di occupazione legittima dei fondi identificati al catasto terreni del Comune di Giugliano: foglio 27 p.lle 18, 56, 171, 135, 122, 99, 96, 51, 50, 94, 10, 21, 19; foglio 26 p.lle 124, 122, 120, per il periodo dal 17.7.2006 (data di immissione in possesso) al 17.7.2011 (termine dell'occupazione legittima), oltre interessi legali sulle rispettive frazioni annuali (dal 17.7.2006 al soddisfo) liquidate dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 3135/2014, RG 2930/2010 del 04/07/2014, per l'importo complessivo di Euro **273.232,00 (Euro duecentosettantatremiladuecentotrantadue/00)**;
- il M.E.F. – R.T.S. di Napoli ha provveduto ad aprire il deposito amministrativo definitivo nr. Nazionale 1359985 e nr. Provinciale 334980 per l'importo di Euro 273.232,00 (Euro duecentosettantatremila duecentotrantadue/00);

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”, pubblicato sulla G.U. n.189 del 16 agosto 2001 - S.O. n. 211, ripubblicato sulla G.U. n. 214 del 14 settembre 2001 - S.O. n. 231, così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 302 del 27 dicembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003 - S.G. n. 17, entrato in vigore il 30 giugno 2003;

RITENUTO di dover emettere ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di Euro 273.232,00 (Euro duecentosettantatremiladuecentotrantadue/00), a valere sulla contabilità speciale n.5148, da accreditarsi sulla c.s. di Tesoreria Centrale n.25037 “Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi” con la causale –codice di riferimento NA01359985K a favore del Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli - per il perfezionamento del deposito amministrativo nr. Nazionale 1359985 e nr. Provinciale 334980;

DECRETA

per le motivazioni di cui sopra che si intendono integralmente assunte, di:

- emettere, a favore del Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, al fine di perfezionare il deposito amministrativo, nr. Nazionale 1359985 e nr. Provinciale 334980, a garanzia delle indennità di occupazione legittima dei fondi identificati al catasto terreni del Comune di Giugliano: foglio 27 p.lle 18, 56, 171, 135, 122, 99, 96, 51, 50, 94, 10, 21, 19; foglio 26 p.lle 124, 122, 120, per il periodo dal 17.7.2006 (data di immissione in possesso) al 17.7.2011 (termine dell'occupazione legittima), oltre interessi legali sulle rispettive frazioni annuali (dal 17.7.2006 al soddisfo) liquidate dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 3135/2014, RG 2930/2010 del 04/07/2014, ordinativo di pagamento di Euro **273.232,00 (Euro duecentosettantatremiladuecentotrantadue/00)**;
- Accreditare il predetto importo mediante **Riversamento su contabilità speciale n. 25037** acceso sulla Tesoreria **Centrale di Roma** cod. **350** e intestato a “Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi”, riportando nella causale il codice di riferimento **NA01359985K** a favore del Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli.

Il presente decreto, dopo la registrazione a cura del Coordinatore del settore amministrativo, *Roberto Buonomo*, sarà notificato per i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.

La somma complessiva di **273.232,00 (Euro duecentosettantatremiladuecentotrantadue/00)** graverà sulla contabilità speciale n. 5148, accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli ed intestata al Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa, che presenta le occorrenti disponibilità.

Napoli, **22 MAR. 2021**

Il Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa

Pasquale Loria



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnica Amministrativa

Prot. 976 del 17/03/2021

Ryber

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI

VIA F.LAURIA N.80 CENTRO DIREZIONALE IS. F/8 - 80100 NAPOLI

136

Oggetto: Servizio Depositi Definitivi NAPOLI - Apertura deposito definitivo Numero 1359985

Si comunica che in data 10/03/2021 e' stato aperto presso questa Ragioneria Territoriale dello Stato il deposito in oggetto come da prospetto seguente:

DATI DEPOSITO

Nr. Nazionale: 1359985 **Nr. provinciale:** 334980
Categoria: AMMINISTRATIVO **Fruttifero:** SI
Importo deposito: 273.232,00
Imp. Versamento: 273.232,00

Nominativo e codice fiscale Versante:

PASQUARIELLO GIOVAN BATTISTA

A garanzia:

A GARANZIA DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA AI SENSI DEL DPR N. 327/01
 DEI FONDI IDENTIFICATI AL CATASTO TERRENI
 DEL COMUNE DI GIUGLIANO FG. 27 PART. 18-56-171-
 135-122-99-51-50-94-10-21-19/FG. 26 PART. 124-122-120

DATI CATASTALI

TIPO CATASTO	COMUNE	SIGLA PROVINCIA	SEZIONE URBANA	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
Terreni	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA		26-27	18 A 171	

DIRITTI/SOGGETTI

Diritto	Soggetto	Sede/Residenza
---------	----------	----------------

DEPOSITANTE LEGALE	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA	VIA CONCEZIO MUZY 23 - CASTEL CAPUANO - NAPOLI
PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE	COMO BIANCA	V - NON DEFINITO


Per poter procedere al perfezionamento del deposito in oggetto sara' necessario effettuare presso la Tesoreria (Banca D'Italia) o con bonifico (presso Istituto bancario o Poste Italiane) un versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 "Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi" con **IBAN IT49V0100003245350200025037**

Euro 273.232,00

136

avendo cura di riportare nella causale il codice di riferimento **NA01359985K**

IL DIRETTORE
Dr. Salvatore Riccio



136

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2330 del 2019, proposto da Bianca Como e Paolo Di Martino, in proprio e nella qualità di esecutore testamentario di Clelia Como, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Di Martino, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, Riviera di Chiaia, n. 180, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa (già Unità Stralcio Emergenza Rifiuti), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliata, in Napoli, via Diaz, 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 3135/2014, RG 2930/2010, resa dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Prima Civile Bis, in data 4 luglio 2014 e depositata in data 8 luglio 2014

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa (già Unità Stralcio Emergenza Rifiuti);

Visti tutti gli atti della causa;

136

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 la dott.ssa Rosalba Giansante e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020.

CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato il 10 giugno 2019, Bianca Como e Paolo Di Martino, nella qualità di esecutore testamentario di Clelia Como (deceduta in Napoli in data 24 luglio 2018), il cui ruolo di esecutore è stato accettato in data 6 novembre 2018, hanno adito il giudice amministrativo affinché fosse ordinato alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa (già Unità Stralcio Emergenza Rifiuti), di dare esecuzione alla sentenza n. 3135/2014, RG 2930/2010, resa dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Prima Civile Bis, in data 4 luglio 2014 e depositata in data 8 luglio 2014, limitatamente alla parte con cui ha così provveduto in favore di Clelia Como e Bianca Como: *“a) determina le indennità, dovute dalla PCM alle attrici per l'occupazione legittima dei terreni di cui in motivazione, in € 71.150,00 per i terreni in zona E ed in € 191.520,00 per i terreni in zona D e condanna la PCM al versamento delle predette somme, al netto di quanto eventualmente versato in precedenza, presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre interessi legali sulle rispettive frazioni annuali di € 14.230,00 e di € 38.304,00, con la decorrenza precisata in motivazione e fino al saldo;”* (così la sentenza n. 3135/2014);

CONSIDERATO che con il medesimo ricorso l'avv. Paolo Di Martino ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla stessa suddetta sentenza, limitatamente

alla parte in cui la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata a pagare le spese di giudizio che sono state liquidate come segue: “...in € 420,00 per spese ed in € 7.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva;...” (così la sentenza n. 3135/2014) con distrazione in suo favore e dell’avv. Riccardo Zenone, in qualità di avvocati antistatari;

— 136

CONSIDERATO che i ricorrenti hanno chiesto altresì la nomina di un Commissario *ad acta* che provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, nonché la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da individuarsi in un importo pari alla misura degli interessi di mora sulle somme da corrispondere in forza della sentenza di cui si richiede l’ottemperanza;

CONSIDERATO che gli interessati assumono che sia rimasta ineseguita la decisione, malgrado la Presidenza del Consiglio Dei Ministri abbia ricevuto notifica della pronuncia munita di formula esecutiva;

CONSIDERATO che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 31 maggio 2019) della Corte d’Appello di Napoli;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 1° aprile 2020 la causa è stata rinviata a successiva camera di consiglio, ai sensi dell’art 84, comma 1, del D.L. n. 18/2020, e degli artt. 1 e 2 del Decreto Presidenziale n. 14/2020/Sede;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa - già Unità Stralcio Emergenza Rifiuti – in data 10 settembre 2020 si è costituita in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con atto di stile;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 15 settembre 2020 la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, al fine di depositare documentazione; alla camera di

consiglio del 21 ottobre 2020 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell'odierna decisione la questione della possibile inammissibilità parziale del ricorso, rilevata d'ufficio, per difetto di legittimazione attiva dell'esecutore testamentario, e per le spese di giudizio, ha indicato le questioni medesime in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., invitando nel contempo il delegato del difensore di parte ricorrente, unico presente all'udienza camerale stessa, ad argomentare su tale profilo di inammissibilità, dandone atto a verbale; alla luce della richiesta di rinvio del difensore delegato di parte ricorrente la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 dicembre 2020, per consentire di depositare la rinuncia alle spese dell'altro avvocato antistatario e per presentare altresì osservazioni sull'eccezione difetto di legittimazione;

CONSIDERATO che parte ricorrente in data 16 novembre 2020 ha depositato una memoria con la quale:

- ha rappresentato che sussisterebbe la legittimazione attiva dell'esecutore testamentario oltre quella di Bianca Como, poiché l'ottemperanza afferisce al pagamento di somme di denaro riconosciute direttamente in favore anche della *de cuius*; in subordine ha rappresentato che persisterebbe in ogni caso la legittimazione processuale della ricorrente Bianca Como;
- con riferimento alla legittimazione del procuratore ad agire per l'intero delle competenze, ha sostenuto che il comproprietario (quale è nella specie l'avv. Paolo Di Martino) delle somme richieste, sarebbe legittimato ad agire per l'intero; ha, comunque, depositato in giudizio la liberatoria dell'avv. Riccardo Zenone con la quale quest'ultimo ha conferito all'avv. Paolo Di Martino il potere di agire per il pagamento, per l'intero, delle somme liquidate con la sentenza azionata a titolo di spese legali, rinunciando in suo favore alla parte di propria spettanza, quale avvocato antistatario;

CONSIDERATO che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 23 novembre 2020 ha prodotto una memoria con la quale ha rappresentato, in sintesi, che nel

corso dell'istruttoria finalizzata alla restituzione dei fondi appresi nell'ambito del medesimo intervento relativamente alle particelle 181 e 183 del foglio 27, di Ct 15000/2010 R.G. 2330/2019 di proprietà del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Napoli era stato rinvenuto l'atto di transazione del 3 marzo 1999, sottoscritto *inter partes* all'esito del contenzioso giudiziale nato tra le sorelle Como e il Consorzio ASI, definito con sentenze n.10270 del 27 agosto 1991 e n. 475 del 20 gennaio 1998 del Tribunale di Napoli; dalla disamina della predetta documentazione era risultato che, all'epoca dell'occupazione da parte del Commissario di Governo all'emergenza rifiuti nel 2006, alcune particelle furono erroneamente ritenute appartenere esclusivamente alle sorelle Como, dovendo invece la proprietà essere ricondotta al Consorzio ASI. L'errore nell'attribuzione della titolarità sarebbe stato originato dalla circostanza, tutt'ora esistente, dell'omesso frazionamento e voltura della intestazione catastale a seguito dell'espropriazione e della successiva stipula dell'atto transattivo tra ASI e Como Clelia e Bianca. Parte resistente ha concluso chiedendo che il Giudice dell'ottemperanza, previa integrazione del contraddittorio con il Consorzio ASI Napoli, chiarisca in favore di quale soggetto debba essere eseguito il pagamento, atteso che il giudicato, oggetto del presente ricorso non si sarebbe formato sulla proprietà dei fondi - e, quindi, in ultima analisi, sul beneficiario finale delle indennità liquidate nella sentenza - ma solo sulla quantificazione delle indennità stesse;

CONSIDERATO che parte ricorrente ha prodotto documentazione, tra cui il testamento pubblico del 30 marzo 2015 di Clelia Como, unitamente al verbale di richiesta di registrazione;

CONSIDERATO che anche parte resistente ha prodotto documentazione;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 4 dicembre 2020 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;

RITENUTO di dover innanzitutto evidenziare che le circostanze rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nella memoria del 16 novembre 2020,

sopra richiamate, potrebbero tutto al più consentire la proposizione della domanda di revocazione, di cui all'art. 395 c.p.c., secondo la casistica ivi prevista, della sentenza azionata, proposizione che non è stata né allegata, né comprovata dall'amministrazione resistente, e che, comunque, non inciderebbe sulla esecutività della sentenza stessa, passata in giudicato, potendo eventualmente, in futuro, ove accolta, dare luogo alle conseguenti restituzioni. Allo stato, pertanto, le deduzioni contenute nella suddetta memoria attengono a profili che risultano coperti da giudicato e che parte resistente avrebbe dovuto far valere nei termini mediante gli ordinari rimedi impugnatori della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza;

RITENUTO di dover preliminarmente esaminare la questione della possibile inammissibilità parziale del ricorso, rilevata d'ufficio alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020, per difetto di legittimazione attiva di Paolo Di Martino, nella qualità di esecutore testamentario di Clelia Como;

CONSIDERATO che:

- l'art. 703 c.c. - Funzioni dell'esecutore testamentario – al comma 1 prevede: *“L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.”* e il successivo art. 704 - Rappresentanza processuale - dispone: *“Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.”*;
- secondo la condivisibile giurisprudenza (*ex multis* Cass. Civ. Sez. II, 19 luglio 2016, n. 14744 (rv. 640572)) l'esecutore testamentario è legittimato alle sole azioni relative all'esercizio del suo ufficio, finalizzato alla cura dell'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto (artt. 703 e 704 c.c.) e, pertanto, la suddetta disposizione normativa richiede la simmetria tra le azioni proposte e il mandato conferito;

RITENUTO che:

- dalla documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente ed in particolare dal 36
testamento pubblico del 30 marzo 2015 di Clelia Como, unitamente al verbale di
richiesta di registrazione, risulta erede universale Como Bianca, odierna ricorrente,
nonché l'istituzione di un legato al quale è già stata data esecuzione, come risulta
dal verbale del notaio, e un ulteriore legato composto da tre appezzamenti di terreni
denominato "Fondo Cardovino" da assegnare ad una fondazione da istituire a cura
dell'esecutore testamentario e cioè dell'avvocato ricorrente. Al fine di far
funzionare la fondazione la *de cuius* ha disposto anche che l'appartamento di sua
proprietà fosse venduto per raggiungere gli scopi statuari della istituenda
fondazione. Tuttavia nella sentenza si fa riferimento alla comproprietà di Como
Bianca, odierna ricorrente, e della *de cuius* di un terreno denominato "Fondo
Schiavi" e anche nel ricorso (pag. 2) si fa riferimento alla proprietà delle sorelle
Como del terreno denominato "Fondo Schiavi" e, quindi, tale terreno non afferisce
al mandato conferito all'esecutore testamentario dalla *de cuius*, che concerne un
diverso terreno;

- l'esecutore testamentario, odierno ricorrente, non ha addotto alcunchè in merito a
quanto sopra nella memoria prodotta, e, quindi, non ha provato la propria
legittimazione attiva nell'odierno gravame nella qualità di esecutore testamentario
di Clelia Como;

RITENUTO conclusivamente che, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere dichiarato parzialmente inammissibile nei confronti di Paolo Di Martino,
nella qualità di esecutore testamentario di Clelia Como, per carenza di
legittimazione attiva, mentre sussiste la legittimazione processuale attiva di Bianca
Como in quanto erede universale di Clelia Como;

RITENUTO che sussiste invece la legittimazione ad agire di Paolo Di Martino,
nella qualità di avvocato antistatario, per le spese di lite della sentenza azionata, in
quanto il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale, anche di questo
Tribunale, dal quale non ha motivo di discostarsi, alla luce del quale il giudizio di
ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza

contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l'obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. TAR Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 5343, TAR Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4326, 6 febbraio 2018, n. 759); questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389); RITENUTO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di quanto addotto e documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione da parte dell'Amministrazione resistente circa, in particolare, l'asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario, e in ragione dell'intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;

RITENUTO:

- che, pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, nei sensi e limiti di seguito indicati, va ordinato alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa (già Unità Stralcio Emergenza Rifiuti), di dare esecuzione alla sentenza n. 3135/2014, RG 2930/2010, resa dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Prima Civile Bis, in data 4 luglio 2014 e depositata in data 8 luglio 2014, provvedendo, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della presente

pronuncia, al pagamento in favore di Bianca Como delle “.. *indennità, dovute dalla PCM alle attrici per l’occupazione legittima dei terreni di cui in motivazione, in € 71.150,00 per i terreni in zona E ed in € 191.520,00 per i terreni in zona D e condanna la PCM al versamento delle predette somme, al netto di quanto eventualmente versato in precedenza, presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre interessi legali sulle rispettive frazioni annuali di € 14.230,00 e di € 38.304,00, con la decorrenza precisata in motivazione e fino al saldo;*”, ove le suddette somme non siano state comunque, nelle more, erogate o percepite, e in favore di Paolo Di Martino, in proprio, quale avvocato antistatario, alla luce della liberatoria in suo favore dell’avv. Riccardo Zenone di “... *€ 420,00 per spese ed in € 7.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva;*...”, ove le suddette somme non siano state comunque, nelle more, erogate o percepite, ponendo in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario;

- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura dei ricorrenti – un Commissario *ad acta*, che sin d’ora si nomina nel Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;

- che le spese per l’eventuale funzione commissariale vengono poste a carico della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa (già Unità Stralcio Emergenza Rifiuti), e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario *ad acta* esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;

- che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato

– quale *dies a quo* il giorno della notificazione della presente sentenza all'Amministrazione inadempiente e – dall'altro lato – quale *dies ad quem* il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell'Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell'adempimento, quello dell'insediamento del Commissario *ad acta* investito dei poteri finalizzati all'esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del *munus* e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell'Amministrazione inadempiente);

RITENUTO di dover specificare che, per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso:

- che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non soddisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente

di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al provvedimento giurisdizionale azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. *ex multis* TAR Napoli, Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4993, 4 settembre 2015, n. 4328);

RITENUTO, quanto alle spese di lite, che, in considerazione della parziale carenza di legittimazione ad agire dell'esecutore testamentario, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara parzialmente inammissibile nei confronti di Paolo Di Martino, per carenza di legittimazione attiva nella qualità di esecutore testamentario di Clelia Como, nei sensi di cui in motivazione;
- lo accoglie per la restante parte nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa (già Unità Stralcio Emergenza Rifiuti) di dare esecuzione alla sentenza n. 3135/2014, RG 2930/2010, resa dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Prima Civile Bis, in data 4 luglio 2014 e depositata in data 8 luglio 2014, nei modi e nei termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito, nonché alla corresponsione

ai ricorrenti di quanto in ragione di ciò dovuto loro, oltre all'eventuale somma di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (nella misura specificata in motivazione);

- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora quale Commissario *ad acta* il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che – su specifica richiesta dei ricorrenti e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo agli interessati quanto dovuto loro, anche ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

Determina in € 500,00 (euro 500/00) l'importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario *ad acta* per l'eventuale espletamento dell'incarico, cui è tenuto a provvedere la Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa (già Unità Stralcio Emergenza Rifiuti);

- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rosalba Giansante

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO

S. 3135/14

136

RP 2930/10
C.C.C. 1452/11
C.P. 3522/11
C. C. Petruzzello
PRENOTAZIONE
A DEBITO


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli – Sezione prima civile bis – nelle persone dei magistrati:

dott. Renato Lipani	Presidente
dott. Maria Silvana Fusillo	Consigliere
dott. Michelangelo Petruzzello	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2930 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2010, avente ad oggetto: espropriazione – determinazione dell'indennità di occupazione legittima



TRA

Como Clelia (CMO CLL 30E59 F839F) e Como Bianca (CMO BNC 31E58 F839K), elettivamente domiciliate in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 180 presso lo studio dell'avv. Paolo Di Martino (DMR PLA 39M22 F839F) e Riccardo Zenone (ZNN RCR 74E23 F839A), dai quali sono rappresentate e difese

ATTRICI

E

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Unità stralcio (ex art. 2 d.l. 30.12.2009 n. 302, conv. in l. n. 26 del 2010), in persona del ministro pro tempore, domiciliata per legge presso

l'Avvocatura dello Stato, in Napoli alla via Diaz n. 11, dalla quale è rappresentata e difesa

CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione consegnato per la notifica in data 11.6.2010 Clelia Como e Bianca Como, dopo aver esposto di essere comproprietarie di un terreno sito in Giugliano in Campania denominato "Fondo Schiavi", ubicato in zona ASI e censito in catasto al foglio 27, p.lle 18, 56, 171, 135, 122, 551, 99, 96, 50, 10, 21 e 19, ed al foglio 26, p.lle 124, 120 e 122, deducevano che parte di questi terreni era stata inclusa tra le aree interessate nel progetto espropriativo avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione degli interventi di integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento con l'impianto Cdr di Giugliano in Campania, sicché, giusta decreto di occupazione d'urgenza, in data 17.7.2006 erano state apprese le seguenti unità immobiliari: foglio 27, particella 18, di mq. 18.935, in occupazione per mq. 2.582; foglio 27, particella 56, di mq. 7.000, in occupazione per mq. 1.020; foglio 27, particella 171, di mq. 3.166, in occupazione per mq. 199; foglio 27, particella 135, di mq. 4.004, in occupazione per mq. 1.443; foglio 27, particella 122, di mq. 13.965, in occupazione per mq. 4.036; foglio 27, particella 99, di mq. 5.592, in occupazione per mq. 93; foglio 27, particella 96, di mq. 1.855, in occupazione per mq. 13; foglio 27, particella 51, di mq. 3.983, in occupazione per mq. 1.359; foglio 27, particella 50, di mq. 1.846, in occupazione per mq. 596; foglio 27, particella 10, di mq. 9.370, in occupazione per mq. 1.111; foglio 27, particella 21, di mq. 453, in oc-

cupazione per mq. 24; foglio 27, particella 19, di mq. 1.171, in occupazione per mq. 57; foglio 26, particella 124, di mq. 6.721, in occupazione per mq. 1.197; foglio 26, particella 122, di mq. 2.393, in occupazione per mq. 793; foglio 26, particella 120, di mq. 4.566, in occupazione per mq. 1.197, per una complessiva superficie oggetto di occupazione pari a mq. 15.720. Aggiungevano che successivamente, con note prot. n. 1462 e 1463, entrambe del 18 gennaio 2007, il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti aveva loro trasmesso la tabella di calcolo delle indennità di esproprio indicando, altresì, la documentazione da produrre e sottoscrivere ai fini della liquidazione delle stesse, e che esse con nota del 20 aprile 2007 avevano dichiarato di accettare le indennità di esproprio così come indicate nelle tabelle di calcolo restituite con la loro sottoscrizione; tuttavia, a ciò non fece seguito il perfezionamento dell'accordo di cessione, né fu emesso il decreto di esproprio, nonostante le loro numerose sollecitazioni. Chiedevano che fosse determinata l'indennità di occupazione legittima, da calcolarsi sull'indennità di esproprio pari ad € 220.078,52, precedentemente offerta dalla PCM e da loro accettata, con conseguente liquidazione della stessa in misura pari a complessivi € 126.062,30, composti in parte dagli interessi legali annuali sull'indennità virtuale, in parte dalla somma di € 82.275,00 per le colture in atto sui suoli occupati ed infine dall'importo di € 20.000 per il valore dei frutti pendenti. Concludevano perché, individuata l'indennità virtuale di esproprio in € 220.078,52 ovvero nel diverso valore determinato in applicazione dei vigenti criteri di legge, fosse pronunciata condanna dell'ente espropriante al pagamento della somma di € 126.062,30, ovvero di quella




maggiore e/o minore somma che dovesse essere quantificata e determinata in corso di causa anche a seguito di ctu da disporsi.

Si costituiva la PCM, confermando i fatti storici dedotti dalle attrici, e concludendo per il rigetto del ricorso.

La causa, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale è stata espletata prova testimoniale e disposta consulenza tecnica di ufficio, è stata riservata per la decisione all'udienza del 17.5.2013.

Con ordinanza del 9.10.2013 la corte disponeva un supplemento di ctu. Depositata la relazione integrativa dell'ausiliario, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 28.3.2014.

2. Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che l'esatta superficie degli immobili oggetto del decreto d'occupazione d'urgenza, emesso il 16.6.2006, è di mq. 15.720; esso è stato inoltre eseguito il 17.7.2006 con l'immissione in possesso per una superficie esattamente corrispondente a quello del predetto decreto. La destinazione urbanistica dei terreni – pianeggianti, ed ubicati in prossimità della zona Asi di Giugliano in Campania – al tempo dell'occupazione era, secondo il P.R.G. vigente, per mq. 8.538 in zona "E" Agricola e per i restanti mq. 7.182 in zona "D" Industriale. Nell'elaborato depositato il 13.9.2012, già esaminato da questa corte in occasione del precedente passaggio in decisione della causa, il ctu era pervenuto alla determinazione del valore venale dei terreni nella misura media di € 51,20/mq. attraverso la seguente serie di postulati e valutazioni: a) individuazione dei valori venali di suoli aventi destinazione D Industriale, alle date del 2002 e del 2003, siti in zone ASI dei comuni di Gricignano, Afragola, Carinaro, Casalnuovo di Napoli; b) attua-



lizzazione dei predetti valori all'anno 2010; c) applicazione del coefficiente di omogeneizzazione in relazione alla parte dei suoli destinata a zona agricola, in misura della riduzione del 20%. Nell'ordinanza del 9.10.2013 la Corte ha osservato che queste conclusioni non erano condivisibili, poiché viziata dal contrasto di taluni aspetti procedurali con i pacifici orientamenti della giurisprudenza di legittimità in base ai quali: a) ai fini della stima sintetica occorre individuare atti di compravendita di suoli ubicati nel medesimo contesto di quelli oggetto della procedura espropriativa (il che non appare difficile, tenuto conto che si tratta della zona ASI di Giugliano, comune dalla notevole estensione territoriale); b) gli atti rilevanti ai fini della determinazione del valore venale devono essere di epoca coeva a quella cui occorre riferire il valore dell'indennità espropriativa, non essendo consentita, a causa della notoria peculiarità del mercato immobiliare, ricorrere alla rivalutazione o devalutazione monetaria ad una data rispettivamente posteriore od anteriore; c) questo procedimento deve essere rigorosamente attuato per ciascuna tipologia di terreni od immobili oggetto della stima. Nel successivo elaborato integrativo, depositato il 31.1.2014, l'ausiliario, pur avendo riferito dell'impossibilità di riferire dati comparativi per quanto concerne i terreni edificabili in zona D a causa del mancato reperimento di contratti di compravendita od altri atti traslativi in relazione al Comune interessato, ha comunque riferito dell'esistenza di atti di compravendita di terreni in zona D2 Industriale del Comune di Giugliano in Campania concluso nel 2005, il cui prezzo è stato "accertato" dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Napoli I in € 64/mq., di altro atto di compravendita



avente ad oggetto terreno in zona D2 Industriale di Giugliano in Campania oggetto di successione ereditaria dell'anno 2003 per il quale il prezzo ritenuto congruo dall'Ufficio finanziario è stato il medesimo di € 64/mq.. Questi dati confermano le precedenti conclusioni esposte nella prima relazione, e non sono contraddetti dagli ulteriori atti, menzionati nella relazione integrativa, in cui il prezzo di vendita di suoli omologhi è risultato pari ad € 90/100 per mq., in quanto, come evidenziato e documentato dal ctu, si tratta di atti relativi agli anni 2012 e 2013.

Nella relazione integrativa, in ossequio alle indicazioni del mandato suppletivo, il ctu ha anche riferito del valore venale dei suoli agricoli in Giugliano, indicandone la stima in una forbice compresa tra gli € 15 ed i 25/mq, sicché il valore va determinato in quello medio di € 20/mq.

Ne consegue che l'indennità di espropriazione, esclusa la possibilità di procedere all'omogeneizzazione originariamente compiuta dal ctu, dev'essere determinata (in termini ovviamente virtuali, in funzione dell'individuazione dell'indennità di occupazione legittima) in € 170.760,00 per la parte con destinazione agricola ed in € 459.648,00 per la parte edificabile. L'indennità di occupazione temporanea legittima ammonta, quindi, per la prima porzione ad € 71.150 ($€ 170.760,00 \times 1/12 \times 5$) e per la seconda ad € 191.520,00 ($459.648,00 \times 1/12 \times 5$); sulle rispettive frazioni annuali di € 14.230,00 e di € 38.304,00 spettano inoltre gli interessi legali, dalla fine di ciascun periodo annuale (secondo le scadenze indicate nel prospetto di pagina 19 della prima ctu) fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Bianca Como e Clelia Como nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile - Unità stralcio, così provvede:


- a) determina le indennità, dovute dalla PCM alle attrici per l'occupazione legittima dei terreni di cui in motivazione, in € 71.150,00 per i terreni in zona E ed in € 191.520,00 per i terreni in zona D e condanna la PCM al versamento delle predette somme, al netto di quanto eventualmente versato in precedenza, presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre interessi legali sulle rispettive frazioni annuali di € 14.230,00 e di € 38.304,00, con la decorrenza precisata in motivazione e fino al saldo;
- b) condanna la PCM al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 420,00 per spese ed in € 7.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva; pone definitivamente a carico della PCM le spese ed il compenso già liquidati al ctu; distrae le spese ed i compensi anticipati in favore dei procuratori.

Così deciso il 4.7.2014 nella camera di consiglio della sezione prima civile bis della Corte d'Appello di Napoli.


Il Consigliere estensore



Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Napoli,	08 LUG. 2014
Il Cancelliere	



Costituzione Deposito amministrativo - importo Euro 273.231,15 a garanzia dell'indennità di occupazione legittima ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i. dei fondi identificati al catasto terreni del Comune di Giugliano: foglio 27 p.lle 18, 56, 171, 135, 122, 99,96,51,50,94, 10,21, 19; foglio 26 p.lle 124, 122, 120. Ottemperanza delle sentenze della Corte di Appello di Napoli n.3135/2014 e del TAR Campania n.6359/2020. Ditta: Como Bianca, a Napoli il 18/05/1931, C.F. CMOBNC31E58F839K

Da posta-certificata@telecompost.it <posta-certificata@telecompost.it>

A uta@arubapec.it <uta@arubapec.it>

Data mercoledì 10 marzo 2021 - 11:26

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/03/2021 alle ore 11:26:45 (+0100) il messaggio

"Costituzione Deposito amministrativo - importo Euro 273.231,15 a garanzia dell'indennità di occupazione legittima ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i. dei fondi identificati al catasto terreni del Comune di Giugliano: foglio 27 p.lle 18, 56, 171, 135, 122, 99,96,51,50,94, 10,21, 19; foglio 26 p.lle 124, 122, 120. Ottemperanza delle sentenze della Corte di Appello di Napoli n.3135/2014 e del TAR Campania n.6359/2020. Ditta: Como Bianca, a Napoli il 18/05/1931, C.F. CMOBNC31E58F839K" proveniente da "uta@arubapec.it"

ed indirizzato a: "rts-na.rgs@pec.mef.gov.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2941.20210310112610.11034.857.1.68@pec.aruba.it

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s

Annulamento Deposito Amministrativo nr. nazionale 1359985 e nr. provinciale 334980 e nuova Costituzione Deposito amministrativo - importo Euro 273.232,00 a garanzia dell'indennità di occupazione legittima ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i. dei fondi identificati al catasto terreni del Comune di Giugliano: foglio 27 p.lle 18,56, 171, 135, 122, 99,96,51,50,94, 10,21,19; foglio 26 p.lle 124, 122, 120. Ottemperanza delle sentenze della Corte di Appello di Napoli n.3135/2014 e del TAR Campania n.6359/2020. Ditta: Como Bianca, a Napoli il 18/05/1931, C.F. CMOBNC31 E58F839K

136

Da posta-certificata@telecompost.it <posta-certificata@telecompost.it>

A uta@arubapec.it <uta@arubapec.it>

Data martedì 16 marzo 2021 - 13:41

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/03/2021 alle ore 13:41:41 (+0100) il messaggio

"Annulamento Deposito Amministrativo nr. nazionale 1359985 e nr. provinciale 334980 e nuova Costituzione Deposito amministrativo - importo Euro 273.232,00 a garanzia dell'indennità di occupazione legittima ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i. dei fondi identificati al catasto terreni del Comune di Giugliano: foglio 27 p.lle 18,56, 171, 135, 122, 99,96,51,50,94, 10,21,19; foglio 26 p.lle 124, 122, 120. Ottemperanza delle sentenze della Corte di Appello di Napoli n.3135/2014 e del TAR Campania n.6359/2020. Ditta: Como Bianca, a Napoli il 18/05/1931, C.F. CMOBNC31 E58F839K" proveniente da "uta@arubapec.it"

ed indirizzato a: "rts-na.rgs@pec.mef.gov.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2941.20210316134135.14801.621.1.67@pec.aruba.it

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s